

## Bur n. 54 del 28/06/2013

Leggi Regionali N. 13 del 28 giugno 2013

Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

### **Art. 1**

#### **Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

*"3. La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto attiene bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale di un organo consultivo, costituito dai direttori delle ATER, dai rappresentanti dell'ANCI, dei comuni capoluogo, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale."*

### **Art. 2**

#### **Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

*"Art. 6  
Statuto*

*1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva lo Statuto.*

*2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva gli atti d'indirizzo per la stesura del regolamento di amministrazione e contabilità, per il regolamento e per la dotazione organica del personale."*

### **Art. 3**

#### **Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

*"Art. 7  
Organi*

*1. Sono organi dell'ATER:*

*a) il direttore generale;*

b) il revisore unico dei conti."

#### **Art. 4**

#### **Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è inserito il seguente articolo:

#### *"Art. 7 bis Conferenza dei sindaci*

*1. I comuni compresi nel territorio provinciale partecipano, esprimendo pareri e proposte, al processo di pianificazione delle attività delle ATER attraverso apposita conferenza.*

*2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone il regolamento per disciplinare il funzionamento della conferenza di cui al comma 1. Il regolamento individua anche le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo, nonché la ponderazione del voto dei sindaci sulla base della loro rappresentanza."*

2. Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci, di cui al comma 1, il sindaco del comune capoluogo provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare le modalità di convocazione e di primo funzionamento.

#### **Art. 5**

#### **Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni**

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni, è così sostituito:

#### *"Art. 11 Direttore generale dell'ATER*

*1. Il direttore generale:*

*a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa;*

*b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione agli indirizzi dettati dalla Regione;*

*c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;*

*d) adotta i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentita la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7 bis;*

*e) presiede le commissioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;*

*f) approva gli atti di organizzazione e di spesa, stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento;*

*g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;*

*h) invia una volta all'anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione circa le attività svolte.*

2. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate dal dirigente vicario."

**Art. 6**  
**Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10**  
**"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1975, n. 10, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 11 bis*  
*Reclutamento del direttore generale*

*1. Il direttore generale dell'ATER è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.*

*2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo determinato e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.*

*3. L'incarico di direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale con atto motivato."*

**Art. 7**  
**Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10**  
**"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. L'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 è così sostituito:

*"Art. 12*  
*Revisore unico dei conti*

*1. Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e nell'apposito elenco istituito presso l'azienda stessa e disciplinato con regolamento.*

*2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.*

*3. L'incarico del revisore unico dei conti ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.*

*4. Il revisore unico dei conti ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto."*

**Art. 8**  
**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10**  
**"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"**

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

*"4. Il comitato tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d'ufficio o su richiesta degli enti interessati."*

2. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

*"7. Il comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso."*

**Art. 9**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 14 e 17, comma 1, numero 1), e comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", l'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)" e l'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997".

#### **Art. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

1. I riferimenti al Consiglio di amministrazione delle ATER effettuati dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge s'intendono effettuati al direttore generale o ad altri organi, nel rispetto ed in coerenza con le competenze attribuite dalla presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le proposte di nuovo statuto e degli atti di indirizzo previsti all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, così come sostituito dalla presente legge.

3. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore, i Revisori dei conti dell'ATER che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del loro mandato.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione dei soggetti di cui al comma 3, i nuovi incarichi non possono durare oltre la scadenza originariamente prevista.

#### **Art. 11** **Disposizioni finanziarie**

1. I risparmi conseguenti all'attuazione della presente legge vengono destinati dalle ATER al finanziamento delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2013

Luca Zaia

#### INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 7 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni finanziarie

### **Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2013, n. 13**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 192 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Bond, Cortelazzo, Marotta, Pipitone, Pettenò, Franchetto, Puppato, Valdegamberi, Foggiato, Bottacin e Tesserin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 aprile 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Pietro Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 giugno 2013, n. 13.

#### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il processo di razionalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione risponde, oggi più che mai, all'esigenza, non più prorogabile, di contenimento della spesa pubblica e di risparmio.

Le politiche volte al raggiungimento di tali obiettivi sono invocate a gran forza dal mondo economico e dalla società veneta che attendono l'adozione di buoni esempi e di buoni modelli come risposta alle crescenti difficoltà. Le sfide del mercato globale, la finanza internazionale sempre più instabile, le recenti crisi di Portogallo, Grecia, Islanda e Spagna, risalendo fino a quella americana dei subprime, sono fatti che hanno avuto un impatto fortissimo. L'opinione pubblica attende risposte concrete e esemplari.

Il Consiglio regionale del Veneto ha avvertito le gravi ripercussioni che la mutata situazione ha generato. Con le leggi regionali 28 luglio 2006, n. 13 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" ", 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", 27 luglio 2007, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" ", 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", si è dato avvio alla riduzione dei costi direttamente attribuibili alla politica.

La manovra finanziaria statale attuata con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, anche in risposta alle esigenze provenienti dall'Europa e dai mercati finanziari, è stato di ulteriore stimolo per avviare una razionalizzazione dei costi della politica e dell'amministrazione.

I tempi sono dunque maturi, - e questo ci chiede la società, - per una più completa e radicale revisione dei costi della politica e dell'amministrazione, estendendo l'attenzione anche agli enti strumentali della Regione. Non si tratta solo di applicare un'aritmetica riduzione dei costi, ma di rivedere in chiave innovativa e di modernizzazione modelli di gestione dei servizi pubblici ormai obsoleti, adattandoli alle mutate esigenze e alle sempre più pressanti richieste di efficienza e di risparmio. Questo progetto di legge intende operare in tal senso nel settore delle politiche edilizie, in particolar modo con riferimento alle aziende territoriali per l'edilizia pubblica (ATER).

Anche un'analisi sommaria dei dati evidenzia il costo degli organi di governo di questi enti. Scegliendo di sopprimere i consigli di amministrazione e puntando sulla figura del revisore unico i bilanci delle aziende sarebbero dunque alleggeriti in misura decisamente interessante. Con le risorse risparmiate si potrebbe fornire nuova linfa alle attività istituzionali degli enti, linfa tanto necessaria in un periodo connotato da notevoli ristrettezze finanziarie.

Ricordo che Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione delle aziende percepiscono infatti un'indennità mensile di carica parametrata rispettivamente sul 50 per cento e sul 25 per cento di quella spettante al Presidente della corrispondente amministrazione provinciale, oltre ai rimborsi spese e che gli altri tre componenti del cda percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta dello stesso, oltre ai rimborsi spese.

Cifre alla mano, le sole indennità delle due cariche più importanti (che in media assorbono per ogni azienda 70.000 euro, peraltro con sensibili variazioni da un'ATER all'altra) comportano un costo complessivo di circa 485.000 euro annui; sommando ad essi gli ulteriori costi relativi alla partecipazione dei componenti del cda - ipotizzando che si riunisca in media due volte al mese (la legge impone almeno una riunione ordinaria) - e le indennità dei componenti il collegi dei revisori (paramtrate, per presidente e componenti, al 50 per cento e al 25 per cento di quelle spettanti ai revisori della Provincia, anche qui con notevoli differenze tra le varie aziende) si arriva ad un costo stimato prudenzialmente in circa 665.000 euro annui.

A tale somma occorrerebbe poi aggiungere i costi indiretti che l'esistenza di tali organi di governo comporta, ovvero quelli per le spese ad essi direttamente ricollegabili: le cd. auto blu, i vari benefits, i locali necessari e così via.

Se pur appare non agevole misurare con sufficiente attendibilità tutti questi costi, diretti ed indiretti, è facile ipotizzare che la soppressione di questi organi comporterà un risparmio quantificabile in una somma annua vicina al milione di euro.

Già questa constatazione impone la necessità di una revisione degli organi di governo delle ATER, che è ciò che si intende fare con il presente progetto di legge.

L'obiettivo è unico: rendere l'attività amministrativa regionale maggiormente economica ed efficiente. Due sono tuttavia le direzioni in cui si muove. La prima è ridurre l'elevato costo dell'apparato destinato a perseguire l'interesse pubblico inerente l'edilizia residenziale pubblica. La seconda è razionalizzare questo stesso apparato, modificando gli organi di governo, in modo da aumentarne il livello di efficacia. Il mutamento degli organi di governo delle ATER, infatti, consente sicuramente un significativo risparmio, quantificabile, come si è visto, in una cifra vicina al milione di euro all'anno. Nello stesso tempo, però, tende a valorizzare la natura aziendale degli ATER.

In effetti, gli ATER sono degli enti strumentali cui compete la realizzazione di un obiettivo predeterminato dalla legge, relativo all'attuazione d'interventi di edilizia pubblica. Non si comprende per quale motivo essi debbano essere dotati di organi di amministrazione - presidente e consiglio di amministrazione - in grado di elaborare un proprio autonomo indirizzo politico-amministrativo. Ecco allora l'opportunità di eliminare la previsione dei consigli di amministrazione e dotare gli ATER di un direttore generale. L'indirizzo politico-amministrativo, compete all'ente territoriale rappresentativo degli interessi generali, cioè alla Regione, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 3, attraverso il quale trovano modo di essere introdotti gli interessi specifici degli enti locali, nonché delle categorie maggiormente toccate dalle politiche sulla casa.

Da quest'ultimo punto di vista, nel corso dei lavori della Prima commissione è stato introdotto, attraverso l'articolo 4, un importante strumento per favorire la rappresentazione ed il coordinamento degli interessi locali, cioè la conferenza dei sindaci, precedentemente non prevista dalla legge n. 10 del 1995.

Tornando agli organi di governo delle ATER, si può dunque affermare con decisione che la previsione di una struttura di governo semplice e monocratica risponda dunque ad esigenze sia di efficienza sia di economicità, consentendo contemporaneamente un migliore coordinamento ed una maggiore sinergia tra i diversi enti.

Nel contesto di una riforma degli organi di governo e di revisione, non sembra fuori luogo segnalare infine un aspetto pienamente coerente da un punto di vista sistematico: al personale delle ATER, che pure sono enti strumentali, non si applica il trattamento riconosciuto al personale delle regioni e degli enti locali, ma quello, decisamente più vantaggioso, applicato al personale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, creando una delle varie inspiegabili aree di privilegio. L'articolo 9 del progetto di legge mira appunto a correggere questa evidente stortura.

In ultima analisi ritengo opportuno ricordare come nel corso dei lavori della Commissione sia emerso con grande chiarezza e risoluzione il proposito che questa proposta non rimanga un isolato esempio di virtuosità, ma costituisca soltanto una delle tappe di un articolato percorso volto alla riduzione dei costi diretti ed indiretti della macchina burocratica. Mi auguro che in futuro sia di nuovo possibile trovare una convergenza ampia e responsabile di tutte le forze politiche, come è stata trovata in questa occasione, e che la politica veneta possa essere di nuovo in grado di fornire alla società soluzioni in termini di efficienza all'altezza dei tempi difficili con cui si trova a fare i conti.

La Prima Commissione, nella seduta n. 109 del 16 aprile 2013, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, UDC, Unione Nordest, Misto, UDC, l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV e IDV.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri, ringrazio il relatore Toniolo per aver introdotto in maniera schematica le questioni che sono oggi all'ordine del giorno di questo Consiglio. Questo provvedimento arriva in una fase assolutamente difficile per il mercato della casa, una fase che abbiamo avuto modo di affrontare anche in sede di discussione del Bilancio; lo ricordo a tutti, nella Finanziaria abbiamo previsto addirittura la costituzione di un fondo per le emergenze sociali e una parte di quel fondo era dedicata proprio alla questione dell'emergenza abitativa, alla possibilità cioè di dare una mano a quei nuclei familiari che non sono in grado di pagare il costo dell'affitto; per evitare che possano arrivare a situazioni di sfratti esecutivi e quindi ad emergenze superiori, abbiamo voluto affrontare il tema, cercando di mettere delle risorse rispetto ad un fondo che purtroppo da alcuni anni è stato azzerato a livello nazionale.

Questo provvedimento si inserisce quindi in una fase assolutamente delicata dove anche l'eventuale vendita del patrimonio pubblico, tema affrontato più volte in sede di Finanziaria, non ha prodotto risultati significativi. Ci ricordiamo infatti come nel Bilancio erano previste entrate per 78 milioni di euro dalla vendita del patrimonio, parlo del patrimonio generale, ma nulla è stato venduto nel corso del 2011 e la stessa vendita del patrimonio abitativo, che più volte e a più riprese è stata prevista e votata da quest'Aula, si trova di fronte a un'impasse. Le regioni sono sia di natura burocratica che economica, nel senso che le famiglie titolari non sono in grado di acquistare gli alloggi proprio perché viviamo in una fase di crisi e nessuno accende mutui alle famiglie. Sono quindi molteplici i fattori che devono interessare quest'Aula.

Sono partito da qui perché stiamo comunque trattando una materia che è attigua all'aspetto e all'emergenza abitativa della nostra Regione. Regione in cui convivono aree dove la diminuzione della popolazione comporta la presenza di alloggi sfitti, con il problema di non riuscire né ad affittarli né a venderli e zone del nostro territorio dove esiste una vera e propria emergenza abitativa, in particolare i centri urbani, le zone più metropolitane e più urbanizzate del nostro territorio.

Partendo da questa riflessione è evidente che noi dobbiamo porci l'obiettivo di razionalizzare; ma quando si dice "razionalizzare" non significa svendere né tantomeno rinunciare alla presenza di un patrimonio abitativo pubblico. Mentre l'Italia soffre di questo aspetto, negli altri Paesi si sono fatte politiche diverse; penso ad esempio alla Francia dove il mercato immobiliare pubblico rappresenta quasi la metà del patrimonio immobiliare, costituendo non solo un'offerta ma soprattutto un elemento, un tentativo da parte del pubblico di calmierare il mercato abitativo, il mercato della casa.

Quindi credo che su questo tema dobbiamo stabilire un primo principio: in una fase di crisi economica come quella attuale, l'edilizia residenziale pubblica ci serve come l'aria che respiriamo, perché saranno sempre di più le famiglie che non saranno più in grado di garantirsi una struttura privata, e saranno sempre di più i soggetti che si riferiranno al pubblico; in tal senso basti vedere le graduatorie dei comuni e quante sono le domande e le richieste di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ovviamente questo non significa tornare indietro rispetto a ipotesi che abbiamo condiviso noi stessi: il social housing, la possibilità di edilizia pubblica convenzionata, altre forme che vanno sicuramente costruite, devono essere realizzate ma bisogna altresì salvaguardare, oggi e per il prossimo futuro, le politiche per edilizia residenziale pubblica.

Ecco perché noi abbiamo avuto un approccio di astensione rispetto a questo provvedimento perché ne capiamo la ratio, Presidente Toniolo, la capiamo fino in fondo: invece di spendere risorse per la sovrastruttura, cioè i Consigli di Amministrazione, queste risorse, come prevede l'ultimo articolo di questo provvedimento, vengano indirizzate nella direzione giusta. Tali risorse - quantificabili nelle cifre che più o meno lei ha ricordato nella sua relazione - vadano a finanziare gli alloggi, le famiglie, le situazioni di emergenza abitativa. Spostiamo quindi le risorse dalla sovrastruttura dei Consigli di Amministrazione alla struttura che è quella del servizio sociale che offriamo nel territorio.

Quindi, sul piano del principio generale, abbiamo avuto un atteggiamento sicuramente positivo e collaborativo nell'ambito della Commissione. Ma se il tema della razionalizzazione è assolutamente corretto, avremmo tuttavia preferito, l'abbiamo detto a chiare lettere fin dall'inizio, che questo fosse inserito rispetto al ragionamento più ampio di cosa facciamo del patrimonio residenziale pubblico nella Regione del Veneto. A maggior ragione visto che c'è un provvedimento, in Seconda Commissione, di ridisegno delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

È evidente che le due cose sono connesse e collegate perché, per capire qual'è la funzione degli ATER, dobbiamo capire che fine fa questo patrimonio pubblico, qual è il Piano, qual è la progettualità che la Regione intende mettere. Ci sembrava che ragionare insieme dei due temi ci potesse consentire di avere una visione più lunga, più ampia, più capace di disegnare il futuro dell'edilizia residenziale pubblica di questa Regione. Ma anche se si è deciso di andare avanti con questo provvedimento separatamente dall'altro, il tema che ho posto, che abbiamo posto con forza durante quel dibattito, rimane intatto: la riforma degli ATER va sicuramente collegata e connessa rispetto al Piano di Vendita e al Piano relativo al patrimonio residenziale pubblico.

Sul tappeto di questo provvedimento rimangono alcuni nodi; chiederò infatti, al termine della discussione generale, di poter fermare i lavori non solo perché dobbiamo valutare tutti gli emendamenti che sono stati presentati come comitato ristretto della Prima Commissione, ma soprattutto per poter valutare le questioni che Presidente ora le porrò.

La prima riguarda la collocazione giuridica degli ATER attraverso questa modifica legislativa. Il fatto che diventino enti strumentali della Regione, con una direzione unica a livello regionale, modifica il loro grado di autonomia per esempio dal punto di vista degli investimenti rispetto al patto di stabilità? Infatti oggi gli ATER possono agire fuori dalle strette maglie del patto di stabilità. Questa è una questione che mi permetto di porre anche alla Presidenza del Consiglio; vorrei cioè avere un

parere da parte dell'ufficio legislativo, dell'ufficio tecnico che mi dia in qualche modo garanzie da questo punto di vista: la nuova forma giuridica, che stiamo realizzando, modifica la possibilità per gli ATER di essere considerati enti autonomi e quindi esenti dal patto di stabilità? È una domanda che, credo, tutti dobbiamo leggere con attenzione auspicando una risposta che ci dia elementi di garanzia.

La seconda questione è stata risolta, dopo l'incontro che abbiamo avuto la settimana scorsa con le organizzazioni sindacali, quindi adesso vedremo se la stesura, la proposta - che è stata fatta dal Presidente Toniolo ma anche da altri rappresentanti di altri Gruppi - risponde ai criteri e alle esigenze che in quell'incontro il personale delle ATER ci ha posto, ma mi pare sinceramente che si stia andando nella giusta direzione.

C'è poi una terza questione, perché è evidente che qui c'è una cessione rappresentanza; quando infatti ci sono dei Consigli di Amministrazione, per una logica anche di presenza territoriale, le opposizioni - che possono essere tali in Regione ma essere maggioranza nel territorio - potevano contare su alcuni elementi di garanzia all'interno di quei Consigli di Amministrazione; vi erano ad esempio i rappresentanti dei Comuni capoluogo che, casualmente, vedono in larga parte amministrazioni politicamente vicine alle opposizioni in consiglio regionale garantendo quindi di fatto una sorta di equilibrio all'interno di quei Consigli di Amministrazione. Questo provvedimento modifica sostanzialmente questo equilibrio.

Faccio quindi notare come sia opportuno porvi rimedio con il coinvolgimento delle opposizioni anche sulle altre scelte, come quella dei direttori delle sette sedi provinciali, del direttore unico e del revisore dei conti unico a livello regionale. Crediamo di dover porre questo tema all'interno di una logica di coinvolgimento. In parte vi si pone rimedio con la riscrittura e ridefinizione dell'articolo 4, che dà un quadro normativo per certi versi anche innovativo e diverso rispetto a quello attuale nel quale molti sindaci si lamentavano di non essere coinvolti nei processi decisionali dei Consigli di Amministrazione delle ATER.

Non c'è quindi ombra di dubbio che la scelta di costituzione di una Conferenza dei Sindaci vada nella giusta direzione. Ma anche in questo caso, per evitare di produrre cose demagogiche e sbagliate, occorre prevedere modalità di rappresentazione che si basino su pesi ponderati; predisporrò io un emendamento in tal senso, in cui determinante sia il numero della presenza degli alloggi in quel territorio. Poiché ci sembra irrazionale che il Sindaco del Comune di Venezia o di Chioggia pesi come l'ultimo dei Comuni della Provincia che magari non ha neanche presenza di alloggi ATER. Ma la stessa cosa vale ad esempio per Verona rispetto all'ultimo dei Comuni. Insomma, sia nella Conferenza sia nell'esecutivo, è evidente che ci dev'essere un peso ponderato in base alla presenza di alloggi ATER nel territorio.

Lo ripeto quindi: se da un lato vanno rappresentati tutti i Sindaci, poiché possono esserci programmazioni che riguardano anche parti del territorio nelle quali alloggi ATER oggi non ci sono, dall'altro il peso nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dev'essere sicuramente un peso ponderato. Porremo sicuramente tale questione unitamente a quella di allocare in capo al Consiglio, e non alla Giunta, la potestà decisionale sui criteri, ritenendo questo un modo per garantire a tutti i soggetti di poter partecipare alle scelte. Questa seconda questione la poniamo e la porremo nel corso del dibattito. Valuteremo poi gli altri emendamenti, che sono stati disposti e presentati, e dal modo in cui quest'Aula ed il Comitato ristretto si esprimerà ne discenderà poi la nostra scelta dal punto di vista di voto finale.

La condizioniamo insomma, restiamo su una posizione di astensione, perché se condividiamo la direzione di marcia, spostare risorse dalla sovrastruttura alla struttura, manteniamo però alcuni punti di dubbio sui quali presenteremo gli emendamenti puntuali e il nostro voto finale discenderà dal giudizio che sarà espresso dal Comitato ristretto rispetto a questi emendamenti. Per concludere un'ultima considerazione sulla discussione rispetto ai tempi di attuazione di questa legge: se di risparmio deve trattarsi, lo slittamento al 2015 significa che il risparmio è rinviato alla prossima Legislatura. Anche questo quindi sarà un tema che porremo nel corso del dibattito d'Aula."

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

1. Gli enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti autonomi case popolari (IACP), sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).

2. Le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa.

3. *La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto attiene bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale di un organo consultivo, costituito dai direttori delle ATER, dai rappresentanti dell'ANCI, dei comuni capoluogo, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale."*

#### ***Nota all'articolo 8***

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 10/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Comitato tecnico dell'ATER.

1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico composto da:

- a) il direttore dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
- b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;



- c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio civile o suo delegato;
  - d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Azienda.
3. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
4. *Il comitato tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d'ufficio o su richiesta degli enti interessati.*
5. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a' sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
- a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
  - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
  - c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;
  - d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. *Il comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso.*
8. In via transitoria, fino alla costituzione dei Comitati di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865."

#### **4. Struttura di riferimento**

Unità di progetto edilizia abitativa